

Rapporto

numero

data

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa parlamentare 18 febbraio 2014 presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz e cofirmatari "IAS - Ticino contributi sociali ai bisognosi ticinesi (snelliamo le procedure per una minor burocrazia e perdita di tempo)"

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
2.	APPROFONDIMENTI CON L'ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	2
3.	CONCLUSIONI	5

张 张 张 张

1. INTRODUZIONE

L'iniziativa si propone, in sintesi, di diminuire e/o cancellare tutta una serie di pratiche, definite burocratiche, per evitare a un numero importante di cittadini/e di dover ogni anno procedere al riempimento di nuovi formulari e/o richieste in vista dell'ottenimento di prestazioni erogate dagli istituti delle assicurazioni sociali.

In modo particolare si auspica un sostanziale alleggerimento delle pratiche a favore di tutte quelle persone che, di fatto, sono in una situazione di difficoltà economica molto difficilmente reversibile e che quindi, salvo eventi eccezionali, dovranno usufruire di aiuti in maniera quasi permanente. Si pensa in particolare alle persone anziane o ai beneficiari di prestazioni d'invalidità.

L'obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso un passaggio sistematico di informazioni tra l'ente erogante, in particolare l'IAS, e la Divisione delle contribuzioni che annualmente è in grado di certificare la posizione reddituale e impositiva dei singoli beneficiari di prestazioni. Questo passaggio automatico di informazioni, possibile attraverso una liberatoria sottoscritta dai diretti interessati (beneficiari di prestazioni), permetterebbe di evitare un cospicuo scambio di corrispondenza, a scadenza annuale, tra l'amministrazione pubblica e un numero importante di cittadini ciò che, almeno in linea teorica, permetterebbe un abbattimento della burocrazia e un conseguente snellimento dell'evasione delle pratiche, oltre che, sempre in linea teorica, un risparmio di personale.

In sintesi, quanto sopra esposto rappresenta il concetto espresso dai proponenti, attraverso la persona di Giancarlo Seitz, sentito dalla Commissione in audizione il 24 giugno. Commissione che, pur condividendo l'obiettivo degli iniziativisti, volto a snellire una serie di procedure ripetitive che oltre ad un volume cartaceo importante generano anche possibili ritardi di evasione delle pratiche e difficoltà spesso importanti in un parte della popolazione, ha ritenuto nondimeno che la questione dovesse essere ulteriormente approfondita.

Un approfondimento dettato anche dal possibile rischio che una sorta di automatismo indotto nell'evasione delle pratiche potesse comportare una serie di rischi determinati dalla deresponsabilizzazione di parte di una fascia di popolazione. Un rischio che potrebbe portare alcuni individui ad assumere un atteggiamento negativo rispetto a una loro possibile emancipazione. Certamente ciò non dovrebbe essere il caso delle persone anziane ma chiaramente la possibilità di scegliere in maniera poco oggettiva chi far beneficiare di una simile pratica innovativa e chi escludere potrebbe dar adito a interpretazioni anche arbitrarie.

2. APPROFONDIMENTI CON L'ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Sentito in proposito, il Direttore dell'IAS, signor Carlo Marazza, ha fatto pervenire al relatore la nota seguente che viene riportata integralmente:

1.1. Considerazioni preliminari

In sintesi i compiti dell'IAS interessano la sicurezza sociale e sono:

- il prelevamento dei contributi sociali (AVS/AI/IPG/AD/AF);
- l'erogazione di prestazioni sociali federali e cantonali (AVS/AI/IPG/AD/AF/PC/Laps/Ripam)

Da un lato, l'atto parlamentare si riferisce alle cosiddette prestazioni sociali di complemento, che rappresentano una parte della sicurezza sociale di competenza federale o cantonale (a garanzia del fabbisogno vitale o di una determinata spesa come quelle di cassa malattia); dall'altro lo stesso fa riferimento specificatamente alla Ripam.

1.2. Il principio delle prestazioni su richiesta

Le prestazioni di sicurezza sociale sono erogate in Svizzera soltanto su richiesta; questo principio, sancito dall'art. 29 LPGA (che si applica a tutte le prestazioni sociali direttamente o indirettamente), trova il suo fondamento nell'art. 6 della Costituzione federale, a mente del quale ogni cittadino è tenuto ad assumere le proprie responsabilità individuali.

Corollario del principio delle prestazioni sociali su richiesta è il dovere dell'assicurato di collaborare nell'accertamento del suo buon diritto (art. 28 LPGA), nonché di informare l'Amministrazione su eventuali cambiamenti nella situazione personale e/o economica intervenuti posteriormente all'emanazione della decisione sul diritto alla prestazione sociale, sancito dall'art. 31 LPGA; l'obbligo di informare dell'assicurato è di particolare rilevanza nelle cosiddette prestazioni sociali di complemento/di fabbisogno (PC, AFI-API e Ripam).

Nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 23 LPGA, l'avente diritto può anche rinunciare a richiedere prestazioni sociali.

D'altro canto, l'Amministrazione è tenuta ad informare i suoi cittadini sui loro diritti ed obblighi a fronte delle prestazioni sociali di sua pertinenza (art. 27 cpv. 1 LPGA); cosa che l'IAS fa regolarmente con la pubblicazione, ogni anno, di dettagliate informazioni periodiche sul Foglio Ufficiale e sul suo sito internet oppure, all'occasione, tramite

comunicati stampa pubblicati sul sito del Cantone. In talune occasioni particolari, agli assicurati può anche essere inviata una lettera personale (come, per esempio, fatto a seguito della votazione referendaria del 18 maggio 2014 sulla Ripam, che ha richiesto di effettuare un'operazione a conguaglio retroattivo sui diritti nel frattempo già accordati: con le nuove decisioni sul diritto alla Ripam i cittadini sussidiati hanno infatti ricevuto una lettera personale, di tenore simile al comunicato pubblicato a fine maggio 2014¹.

A richiesta, l'IAS fornisce inoltre la necessaria consulenza ai propri assicurati (art. 27 cpv. 2 LPGA) telefonicamente, di persona allo sportello IAS (presso il quale ogni cittadino può presentarsi, durante gli orari di apertura, senza appuntamento), oppure per iscritto.

Diversamente da come lascia supporre il testo dell'atto parlamentare in esame, soltanto talune prestazioni sociali di spettanza degli enti IAS sono di durata annuale, e meglio gli AFI-API e la Ripam.

Le altre prestazioni sono invece accordate a tempo indeterminato, compatibilmente con le rispettive condizioni del diritto previste dalla legge applicabile (ad esempio, il diritto all'assegno ordinario per figli ai sensi della LAFam è accordato fino alla fine del mese di compimento del 16.mo anno di età del figlio), riservato l'obbligo del beneficiario di comunicare eventuali cambiamenti nei termini del citato art. 31 LPGA, di modo che l'Amministrazione possa aggiornare il diritto alla prestazione già accordata alla nuova situazione (ad esempio, se il genitore titolare del diritto all'assegno per figli interrompe la sua attività lucrativa che gli conferiva il diritto a tale prestazione). Rispettivamente, per le sole PC, vige l'obbligo dell'Amministrazione di sottoporre le decisioni di diritto (accordato a tempo indeterminato) ad una revisione almeno ogni 4 anni.

1.3. Prestazioni IAS di durata annuale

La limitazione ad 1 anno delle succitate prestazioni è assolutamente giustificata.

Per gli AFI-API dalla notevole mobilità sul mercato del lavoro della specifica tipologia (famiglie con bambini) dei beneficiari interessati a questa prestazione e dagli altri diversi cambiamenti con i quali essi possono essere confrontati (cambiamenti di reddito, cambiamento di alloggio, di cassa malati, cambiamenti nello stato civile, ecc.).

Per la Ripam dal fatto che il diritto a tale prestazione è, per principio, determinato usufruendo praticamente di determinati dati fiscali relativi all'imposta cantonale dell'anno deciso dal Consiglio di Stato, che non necessariamente produce gli stessi risultati (in termini di redditi e spese) rispetto all'anno precedente.

In questo senso, la messa in atto di quanto chiedono i deputati citati (domande 1 e 2) non è interessante: oltre che sovvertire il citato principio delle prestazioni su richiesta e deresponsabilizzare i cittadini, rischia di comportare per lo Stato di erogare una prestazione che poi dovrebbe essere chiesta in restituzione qualora l'inevitabile controllo ex post effettuato dall'Amministrazione dovesse evidenziare come la stessa è stata erogata a torto.

Già con il sistema attuale (cioè "bloccando" le prestazioni ad un anno), per i soli AFI-API, vengono emanate ogni anno dalle 500 alle 600 decisioni con le quali la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari chiede all'assicurato di restituire quanto percepito a torto in ragione della mancata comunicazione da parte sua di un cambiamento rilevante, che l'Amministrazione scopre tramite i suoi controlli (decisioni di restituzione; art. 25 LPGA): si dovesse cambiare sistema, andando nella direzione chiesta dai deputati autori dell'iniziativa, il numero delle decisioni di restituzione aumenterebbe sicuramente ancora, facendo ulteriormente aumentare il rischio per lo Stato di non poter incassare quanto richiesto in restituzione.

_

¹ http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Votazione%20referendaria%20del%2018%20maggio%2014.pdf.

Peraltro si sottolinea come il sistema proposto dai deputati genererebbe ben maggiori oneri burocratici, perdita di tempo e rischi finanziari per lo Stato rispetto all'attuale, compromettendo peraltro l'operatività corrente, ciò che allungherebbe i tempi di percorrenza delle pratiche creando disagio economico ai cittadini.

Relativamente alla Ripam si sottolinea inoltre come, dal 2013, sia stata introdotta una novità importante con l'istanza di rinnovo, indirizzata a quegli assicurati che già in precedenza avevano inoltrato richiesta di questa prestazione e per i quali, quindi, l'Amministrazione già dispone di una serie di dati per potersi determinare sul diritto.

Finalità della nuova istanza era quella di agevolare, per gli assicurati, il deposito della richiesta di Ripam, proprio perché annuale: quindi la novità intendeva introdurre una semplificazione amministrativa, in particolare, per i cittadini sussidiati (vedi comunicato stampa DSS del 4 giugno 2012). Il relativo modulo (di rinnovo) è, infatti, prestampato e il cittadino deve unicamente confermare se i dati (personali e/o economici) che figurano sullo stesso sono ulteriormente validi o meno; una volta sottoscritto, il modulo va quindi semplicemente spedito o consegnato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, che può così determinarsi sul diritto.

Questa nuova procedura semplificata interessa quest'anno 32'236 unità di riferimento per 71'972 persone. Si tratta di un numero molto elevato.

Si ritiene che la procedura, siccome agevolata, sia facilmente gestibile per tutti i cittadini: quindi anche per gli anziani. Gli altri cittadini devono invece continuare ad inoltrare l'istanza ordinaria di Ripam, completandola con i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per potersi determinare sul diritto a questa prestazione.

1.4. Accesso ai dati fiscali

I dati fiscali servono agli enti IAS in particolare per potersi determinare sulle cosiddette prestazioni di complemento/di fabbisogno (quindi le PC, gli AFI-API e la Ripam), e meglio per verificare che le dichiarazioni che il cittadino ha rilasciato in sede di richiesta corrispondono al vero, rispettivamente accedere ad altre informazioni che il richiedente ha sottaciuto. Per le altre prestazioni sociali di spettanza IAS i dati fiscali non sono invece, per principio, necessari.

Per le prestazioni di complemento le varie leggi già attualmente accordano all'Amministrazione la facoltà di accedere ai dati fiscali, senza che sia necessario ulteriormente chiedere singolarmente ad ogni cittadino che fa richiesta di svincolare il segreto fiscale, come postulato dai deputati (domanda 3).

A titolo esemplificativo l'art. 25a LCAMal applicabile alla Ripam, a mente del quale «allo scopo di garantire l'elaborazione razionale dei dati fiscali per il calcolo della riduzione dei premi, i dati necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all'autorità competente (n.d.r. la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG) singolarmente mediante liste o supporti elettronici di dati» rispettivamente tali dati «possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo»; normativa peraltro approvata nell'attuale Legislatura (il 14 dicembre 2011) durante la quale pure i deputati autori dell'iniziativa in esame sedevano in Gran Consiglio. Peraltro, sempre per la Ripam, l'accesso ai dati fiscali nella modalità sopra descritta agevola il lavoro dell'Amministrazione e consente di comprimere i tempi di percorrenza delle pratiche nella gestione di massa delle richieste, evitando che i cittadini debbano far da cassa allo Stato nel pagamento dell'intero premio di cassa malati; questo è peraltro un esplicito obiettivo previsto dal nuovo modello di Ripam introdotto nel 2012 (vedi messaggio del Consiglio di Stato del 15 settembre 2009 n. 6264, in particolare capitolo 6.1. pag. 14), che ha introdotto il concetto di reddito disponibile semplificato.

Si sottolinea infine come per tutte le prestazioni di complemento/di fabbisogno l'accesso ai dati fiscali sia garantito limitatamente ai dati ritenuti necessari all'esecuzione dei rispettivi compiti, ciò che tutela a non averne dubbio la protezione dei dati e, quindi, la «discrezione e riservatezza» auspicata dagli autori dell'iniziativa.

3. CONCLUSIONI

A fronte di quanto specificato nella nota dell'IAS e in particolare tenuto conto della procedura agevolata messa in atto a partire dal 2013, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Parlamento a respingere l'iniziativa parlamentare generica di Giancarlo Seitz ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Ciò nondimeno invita l'Esecutivo a volere intraprendere anche in futuro tutte le eventuali misure economicamente sostenibili atte a snellire ulteriormente le procedure burocratiche e amministrative, e ciò con particolare attenzione per l'utenza anziana.

Per la Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore Bacchetta-Cattori - Badasci - Bignasca A. -Caimi (con riserva) - Caverzasio - Chiesa -Dadò - Garobbio - Gianora - Guidicelli -Kandemir Bordoli - Solcà - Vitta